



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 Reg. Delib.

N. \_\_\_\_ Reg. Public.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

L'anno Duemilaventitre addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

GARBARINI MAURIZIO

SCALA ROMINA

OTTONELLO LUCA

BULDRINI ENRICA

GAMBETTA ROBERTO

ERRIU DAVIDE

POGGI SIMONA

BRIZZO SARA

SPRIO CALOGERO

ROSSI CARLO

D'ANGELO CHIARA

BERTA ANDREA

BACCINO MARINO

PROTO LUCA

BUZIO ROBERTO

CORONA PIETRO

SCARONE STEFANIA

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott. SIRITO Michele. Sono assenti giustificate: SCALA Romina, BULDRINI Enrica. Il Sindaco Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

L'Assessore Brizzo Sara illustra la pratica in oggetto.

Il resoconto di quanto sopra è riportato integralmente nella registrazione audio ai sensi dell'art. 59, comma 4, del regolamento del Consiglio comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce, tra l'altro all'organo consiliare:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21.7.2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016;

ATTESO che il Comune di Albisola Superiore, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 3.8.2017, ha effettuato la ricognizione straordinaria di cui al punto precedente ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATI i propri precedenti atti di ricognizione periodica delle società partecipate approvati con deliberazioni:

- n. 73 del 17.12.2018,
- n. 46 del 16.12.2019,
- n. 52 del 23.11.2020,
- n. 55 del 21.12.2021,
- n. 58 del 28.12.2023,

con le quali il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione annuale ordinaria delle partecipazioni possedute rispettivamente al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, provvedendo alla trasmissione dei suddetti provvedimenti secondo le modalità di cui sopra;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Albisola Superiore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 30 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali - del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022 in materia di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che dispone:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

RAVVISATA la necessità di procedere, entro il 31.12.2023, alla ricognizione periodica annuale delle partecipazioni possedute dal Comune di Albisola Superiore alla data del 31.12.2022;

RAVVISATA altresì la necessità di procedere, entro il 31.12.2023, alla verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dal D.Lgs. n. 201/2022;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Albisola Superiore detiene partecipazioni nelle seguenti società:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

ALBISOLA SERVIZI S.R.L. (diretta) - TPL LINEA S.R.L. (diretta) - CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. (diretta) - IRE SPA (diretta) - ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA (indiretta per il tramite del Consorzio Depurazione) - per le quali sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune senza interventi di razionalizzazione;

- le società e gli enti partecipati posseduti direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con tutte le notizie e le informazioni utili alla ricognizione, sono riportate nell'allegato A) "Relazione tecnica" e nell'allegato B) "Schede di rilevazione contenenti i dati al 31.12.2022" allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PRECISATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.8.2022 è stato disposto di acquisire n. 1.000 azioni della società SAT S.P.A. con sede in Vado Ligure, quale gestore unico dell'ATO provinciale, per l'affidamento in house providing da parte della Provincia di Savona del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- l'acquisizione è stata formalizzata con atto a firma Notaio Firpo Rep. n. 77430 Racc. n. 47104 del 1.8.2023;

DATO ATTO che:

- l'attività di gestione integrata dei rifiuti, già in capo ad Albisola Servizi Srl, a partire dal 1.12.2023 è stata affidata a SAT S.p.A., in qualità gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti dell'ambito provinciale, come da cronoprogramma inviato dalla Provincia di Savona con nota acquisita al prot. 11593 del 28.6.2023;
- SAT Spa sarà oggetto di ricognizione nel prossimo provvedimento relativo alle partecipazioni detenute al 31.12.2023;

CONSIDERATO che la pratica in oggetto è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 27.12.2023;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Partecipazioni Societarie in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere del revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a) del TUEL del 28.12.2023;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Baccino Marino, Proto Luca, Buzio Roberto, Corona Pietro, Scarone Stefania) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la ricognizione annuale ordinaria delle società in cui il Comune di Albisola Superiore detiene partecipazioni, dirette o indirette alla data del 31.12.2022 come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017, n. 100 e analiticamente dettagliata nella Relazione tecnica e nelle "Schede di rilevazione contenenti i dati al 31.12.2022" delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2022, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento rispettivamente sub lettera "A" e sub lettera "B";
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. DI DARE ATTO che con la presente deliberazione si stabilisce di mantenere le partecipazioni detenute dal Comune di Albisola Superiore al 31.12.2022 senza interventi di razionalizzazione;
5. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale del Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
7. DI INVIARE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune elencate nell'allegato B;
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
9. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del - T.U.S.P.

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi resi ai sensi di legge

**DELIBERA**



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.  
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE  
Provincia di SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale 60/2023

**Approvato e sottoscritto**

IL SINDACO  
Maurizio Garbarini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
Dott. Sirito Michele

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*